

Roma, 21 gennaio 2025

Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati

Oggetto: decreto-legge n. 208 del 2024 recante "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (C. 2184). Memoria Coldiretti.

Il contesto emergenziale di crisi idrica da cui trae legittimazione il decreto-legge n. 208 del 2024, in corso di conversione in legge, evidentemente giustifica la proroga delle misure di cui all'articolo 2 ed in particolare, per quanto di diretto interesse, le proroghe di cui ai commi 5 e 6.

Va nondimeno rilevato che le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge in esame traggono origine anche dalle difficoltà operative riscontrabili nell'attuazione delle misure di carattere strutturale di riforma della gestione del patrimonio idrico, che richiedono un adeguato contemperamento tra i diversi interessi coinvolti (individuali e collettivi, ambientali e produttivi) al fine del razionale sviluppo economico e sociale delle risorse idriche e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi.

Il riferimento è in *primis* alla possibilità di riutilizzare a scopi irrigui in agricoltura le acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

Il riutilizzo è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque, come da ultima modifica di cui all'art. 2 comma 5, fino al 31 dicembre 2025.

In termini generali, la proroga dell'autorizzazione al riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate deve ritenersi condivisibile, dal momento che si tratta di una misura di tutela ambientale il cui fine fondamentale è quello di ridurre il prelievo di acqua dai corpi idrici per tutelarne lo stato quali-quantitativo e di preservare, in una logica di economia circolare, le acque di elevata qualità per il bisogno primario di uso potabile.

Tuttavia, affinché l'acqua affinata sia utilizzabile in sicurezza in agricoltura non può ritenersi sufficiente un mero coordinamento operativo tra gli operatori della filiera, che attualmente si concretizza con il c.d. "punto di conformità" ovvero "il punto in cui un gestore dell'impianto di affinamento consegna l'acqua affinata al soggetto successivo della catena", ma è più che necessario individuare <u>forme di cooperazione istituzionale tra tutti i soggetti della filiera idrica, definendone precise responsabilità ed obiettivi</u>.

Tra le parti coinvolte non possono escludersi i Consorzi di bonifica e irrigazione in quanto, in qualità di soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento, svolgono una funzione di controllo di qualità di tutti i parametri chimico-fisici previsti dai documenti allegati al citato Regolamento UE. Ne derivano dei profili di responsabilità dei Consorzi in ragione delle verifiche effettuate a tutela dell'utilizzo delle acque da parte delle imprese agricole.

Un esempio della delicatezza del ruolo svolto dai Consorzi di bonifica è rappresentato dalla presenza nelle acque affinate di una certa concentrazione di elementi fertilizzanti, quali l'azoto e il fosforo, ritenuta dai "promotori del riutilizzo" molto utile per il riuso di tali acque in agricoltura. Tuttavia, la presenza di tali elementi non è, in termini assoluti, positiva, come dimostra la delicata disciplina vigente in agricoltura in materia di nitrati e di fertilizzanti, in quanto questi elementi, a fronte del rischio di percolazione nelle falde freatiche e di lisciviazione nei corsi d'acqua fino al mare, possono diventare inquinanti e principali responsabili del fenomeno di eutrofizzazione delle acque dolci e salate.

Per di più, il servizio di convogliamento e adduzione delle acque da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione necessita di una precisa programmazione in quanto non tutte le acque affinate possono essere indifferentemente utilizzate per le diverse tipologie di colture presenti nel distretto irriguo ma devono rispettare le prescrizioni contenute negli Allegati al Regolamento (UE) 2020/741, differenti a seconda dell'utilizzo (ad es. se la coltura è destinata all'uso alimentare o meno). Tali enti, quindi, sono chiamati a svolgere un'ulteriore funzione di verifica anche nella pianificazione dell'utilizzo delle acque affinate, differenziando le destinazioni finali.

In sostanza, la disciplina in materia di riutilizzo delle acque reflue affinate dettata dal Reg. 2020/741/UE conferisce ai Consorzi di bonifica e irrigazione, nel rapporto con i propri associati - imprese agricole e cittadini - ulteriori funzioni (qual è la gestione coordinata del sistema di adduzione delle tubazioni e dei canali) che rappresentano costi aggiuntivi in termini di gestione e di investimenti dedicati.

Alla luce di queste premesse si ritiene opportuno il coinvolgimento dei Consorzi nella definizione del Piano di Gestione dei Rischi, il cui contributo è necessario nel prevedere rischi, prescrizioni e misure correttive.

Pertanto, al fine di rendere effettiva la collaborazione tra i diversi soggetti della filiera del riutilizzo, si suggerisce di riconoscere, in sede di predisposizione del D.P.R. attuativo, il ruolo svolto dai Consorzi di bonifica e irrigazione, tenuti peraltro al versamento di un canone di servizio all'ente gestore dell'impianto di affinamento nell'interesse dei propri associati.

In attesa di un'auspicata modifica in tal senso, si propone di prorogare di un ulteriore anno il regime transitorio di riutilizzo delle acque reflue.

Quanto alla proroga del termine di cui all'art.2, comma 6, del decreto-legge in esame, si ribadiscono le valutazioni di cui in premessa, ovvero che un differimento al 31 ottobre 2025 del termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico è sì necessario, ma non sufficiente, ad ovviare alle difficoltà di adeguamento delle opere e delle pratiche manutentive ed operative connesse all'avviamento nel nuovo regime della gestione della risorsa idrica.

Infatti, occorrono adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, cioè variabile nel tempo, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati nei provvedimenti tecnico-normativi (ad es. disciplinari e piani di gestione o di tutela), sulla base di indagini sito specifiche conformi alle indicazioni nazionali vigenti, con particolare riferimento al metodo MesoHABSIM (sviluppato da collaborazione tra l'ISPRA e il Politecnico di Torino).

Per gli adeguamenti tecnici si stima un tempo di attuazione di circa 18 mesi e quindi con scadenza al 30 giugno 2026. Tale data rappresenta, altresì, il limite temporale per consentire di inserire i risultati dell'adeguamento nel Piano di gestione e partecipare alla consultazione pubblica, atteso che il ciclo di gestione distrettuale e l'aggiornamento del Piano di gestione distrettuale si concludono il 22 dicembre 2027.

Di conseguenza, si auspica una dilazione dei termini per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico sino al 30 giugno 2026.

* * *

Oltre a quanto sopra riportato un'ulteriore riflessione deve essere svolta con riguardo alla problematica della scarsità della risorsa idrica, ed al necessario potenziamento ed adeguamento della infrastruttura idrica, esaminata in una prospettiva di medio-lungo periodo.

Per il potenziamento degli interventi infrastrutturali finalizzati ad incrementare la capacità di raccolta delle acque meteoriche e ad aumentare la resilienza dei sistemi irrigui ai cambiamenti climatici, infatti, risulta strategica l'approvazione di un Piano straordinario per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche complementare al Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel settore idrico.

Contenuto necessario del "Piano invasi" dovrebbero essere i criteri di assegnazione degli interventi dallo stesso individuati ai soggetti realizzatori, le modalità di compimento degli stessi, nonché i parametri di priorità di realizzazione delle opere che tengano conto del livello di progettazione delle stesse, della valorizzazione ambientale dei territori e della sostenibilità ecologica dei progetti, privilegiando quelli che si avvalgono di tecniche a basso impatto ambientale e di materiali naturali locali.

Gli interventi infrastrutturali, confinati in un ambito di straordinarietà ed urgenza, infatti, rischiano di risultare inidonei a fronteggiare il problema oramai ciclico e ricorrente della scarsità idrica e, certo, non danno buona prova di utilizzo efficiente delle risorse allocate per il finanziamento di interventi per contrastare il fenomeno di cui trattasi.